



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



3° SETTORE TECNICO

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1 – OGGETTO DELLA GARA

La gara ha ad oggetto la gestione dei seguenti impianti sportivi comunali:

- a) Campi di calcio zona campo fiero con annesso parco giochi e campetti da bocce;
- b) Campo di tennis/basket sito in zona ingrasso;
- c) Palestra sita in via Pasquale Cotugno;
- d) Campo sportivo sito in zona Sant'Antonio Abate;

Tali impianti sportivo sono destinati a favorire la pratica di attività motorie, ricreative e sociali di interesse pubblico e deve essere messo a disposizione degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, delle società sportive e associazioni che svolgono attività sportiva agonistica, dilettantistica, di avviamento allo sport, attività motoria in favore di disabili, disagiati ed anziani, nonché attività ricreativa e sociale in ambito sportivo. Le strutture sono concesse nello stato di fatto in cui si trovano, per cui la partecipazione alla gara comporta l'accettazione delle situazioni suddette, senza alcuna possibilità per gli aggiudicatari di sollevare eccezioni. Non sussiste necessità di redazione del DUVRI non essendo configurabili rischi da interferenza, atteso che la struttura è concessa in gestione nel suo complesso e unitariamente.

Art. 2 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore deve assicurare la manutenzione e conduzione degli impianti nei termini e ne deve consentire l'accesso alla generalità dei cittadini.

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione comunale.

Il Gestore dovrà consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria senza pretendere dal Concedente compensi o indennizzi di sorta, anche nel caso in cui tali interventi manutentivi comportino la chiusura forzata dell'impianto sportivo.

Sarà cura del Comune, in tale eventualità, recare il minimo danno possibile all'attività del Gestore. L'affidatario della gestione deve utilizzare la struttura per attività sportive, sociali e didattiche.

Al Gestore è consentito lo sfruttamento pubblicitario nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia. Tutti gli oneri necessari all'esercizio della pubblicità sono a carico del Gestore.

Tali attività complementari possono essere curate direttamente dal Gestore o affidate in sub concessione, previa autorizzazione della Amministrazione comunale.

Sono a carico del Gestore:

- i servizi amministrativi ed organizzativi necessari ad assicurare la conduzione dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento;
- tutte le spese di gestione, ivi comprese le utenze (acqua, gas, energia elettrica, ecc.), che il Gestore è obbligato ad intestare a proprio nome, attivando, entro 30 giorni dalla consegna dell'impianto, le eventuali procedure di volturazione;
- la pulizia e la manutenzione ordinaria della struttura sportiva oggetto della gestione e delle aree di pertinenza;
- la custodia dell'impianto sportivo concesso in gestione, ivi comprese le pertinenze e le attrezzature;
- il pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura sportiva in concessione, salvo specifiche deroghe stabilite dallo stesso Comune in considerazione del regime di sussidiarietà in cui opera il concessionario (tasse di pubblicità e simili);



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



•l'acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative obbligatorie per legge e funzionali alla regolare conduzione dell'impianto ed allo svolgimento di qualsivoglia attività.

Inoltre, il Gestore deve:

- osservare nei riguardi di eventuali propri dipendenti, impiegati nella gestione della struttura sportiva, condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto;
- applicare nei confronti dei collaboratori tecnico-sportivi, laddove consentito nell'ambito della normativa vigente, la disciplina lavoristica, i contratti e le modalità fiscali e previdenziali con le agevolazioni previste per le società sportive dilettantistiche;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai lavoratori ed ai collaboratori per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei contratti nazionali di lavoro ovvero alle leggi vigenti.

Il Gestore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ed ai collaboratori tecnico-sportivi, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il Gestore deve assumere, per tutta la durata dell'affidamento, la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i luoghi di lavoro; inoltre deve provvedere ad individuare il Responsabile della Sicurezza dell'impianto, anche ai sensi del D.M. 18/03/1996 e ss.mm.ii. e redigere un apposito "Piano della Sicurezza" nel rispetto del citato Decreto ministeriale riguardante la "sicurezza negli impianti sportivi". Tale Piano deve essere presentato ai competenti Uffici comunali entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara.

Sono a carico del Gestore la scrupolosa osservanza della normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi ed infortuni e per il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ed i relativi oneri, anche di natura economica. Il gestore, inoltre, dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. È obbligo del Gestore adottare pronte misure di sicurezza in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

Sono a carico del Gestore tutte le spese relative e conseguenti al contratto ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

Il Gestore ha l'obbligo di prendere in consegna la struttura sportiva data in affidamento ed attivare tutti i servizi contemplati dal presente disciplinare di gara e dai relativi allegati entro il termine di trenta giorni dalla data della stipula del contratto.

All'Ufficio Tecnico Comunale sarà demandato il controllo sulla piena osservanza da parte del Gestore di di tutti gli adempimenti che contemplano la conduzione e manutenzione degli impianti sportivi. L'Ufficio Tecnico Comunale opererà, inoltre, il controllo sull'osservanza di tutti gli altri oneri gravanti sul gestore ai sensi del presente disciplinare di gara.

Al fine di consentire all'Amministrazione comunale di vigilare sulla regolarità della gestione, il Gestore dovrà presentare al competente ufficio comunale, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, una relazione riportante gli interventi eseguiti nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione. Tale relazione deve riportare anche la rendicontazione di tutte le spese di gestione sostenute dal Gestore, ivi comprese quelle relative alle utenze (acqua, gas, elettricità ecc).

Art. 3 – SERVIZI SOCIO-SPORTIVI A CARICO DEL GESTORE



Città di Monte Sant'Angelo **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**



Il Gestore deve assicurare annualmente all'Amministrazione comunale i servizi socio sportivi di seguito indicati:

a) riservare gratuitamente al Comune di Monte Sant'Angelo la disponibilità dell'impianto sportivo per 10 giorni festivi o prefestivi all'anno, al fine di consentire la realizzazione di eventi sportivi o culturali organizzati direttamente dall'Amministrazione concedente.

Ciascun concorrente potrà indicare proposte migliorative, impegnandosi a garantire all'Amministrazione concedente ulteriori servizi socio sportivi rispetto a quelli previsti.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di gestione avrà durata di anni **cinque** decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti sportivi all'affidatario e scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso.

L'amministrazione potrà, nelle more di espletamento del nuovo bando di gara, prorogare l'affidamento al fine di non interrompere il regolare funzionamento degli impianti sportivi di cui al presente disciplinare.

Art. 5 – TARIFFE

Il Gestore ha l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle indicate nella deliberazione di giunta comunale "*Disciplina generale delle tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale*", approvata annualmente.

Il gestore dovrà esporre le tariffe vigenti in luogo accessibile e aperto al pubblico.

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle predette tariffe spettano al gestore per compensare i costi gestionali.

Art. 6 – CANONE

Il soggetto gestore dovrà erogare al Comune di Monte Sant'Angelo un canone determinato, in sede di offerta, mediante il rialzo percentuale sul canone annuo di concessione a base di gara di € **3.600,00** (tremilaseicento/00), iva inclusa, se dovuta. Il canone risultante dovrà essere versato mensilmente, con rate posticipate entro il 5 del mese successivo.

Art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara:

- le Società e/o Associazioni sportive senza fini di lucro;
- le Società e/o Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI;
- le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di Promozione riconosciuti dal CONI singoli, associati o consorziati;

Gl'innanzi citati soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non avere subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di impianti sportivi ovvero di risoluzione dei relativi contratti per fatti addebitabili al gestore. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto costituente il raggruppamento, dal consorzio e da ciascun soggetto consorziato espressamente indicato dal Consorzio quale esecutore del servizio;
- 2) di non aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla gestione stessa o di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica amministrazione per fatti addebitati al gestore stesso.



Città di Monte Sant'Angelo **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**



- 3) l'aver gestito, a qualsiasi titolo, impianti sportivi; quest'ultima disposizione costituirà valutazione preferenziale anche se, qualora non posseduta, non produrrà l'esclusione dalla procedura di gara.

Art. 8 – MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta e avviso pubblico.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia a quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023, individuata sulla base degli elementi di valutazione e dei parametri indicati nel bando di gara.

Le offerte saranno esaminate e valutate da un'apposita Commissione giudicatrice, che verrà nominata dal Responsabile del III Settore Tecnico dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse.

L'aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio totale sommando i punteggi della valutazione tecnico-gestionale e i punteggi derivanti dall'offerta economica. Nel caso in cui più concorrenti raggiungano un punteggio massimo totale uguale, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

Si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché validamente prodotta.

In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà all'aggiudicazione in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria.

In caso di discordanza fra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, ex art. 72 R.D. n. 827/1924.

Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

ART. 9 - AVVERTENZE

Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli allegati relativi all'offerta, pena l'esclusione, dovranno essere presentati in lingua italiana.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza indicata nel bando di gara o che risulti pervenuto in modo difforme da quello prescritto o sul quale non sia apposto il mittente o l'indicazione dell'oggetto della gara ovvero che non sia debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l'esclusione del concorrente dalla stessa.

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario sarà invitato, pena la decadenza dall'aggiudicazione, a:

- 1) presentare la documentazione di rito propedeutica alla sottoscrizione del contratto (atto costitutivo in caso di A.T.I., eventuali procure ecc.);
- 2) costituire il deposito cauzionale nei modi e nelle forme di legge;
- 3) versare le spese contrattuali.

ART. 10 – AGGIUDICAZIONE

Con riferimento all'aggiudicatario provvisorio risultato tale in sede di gara, l'Amministrazione procederà, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale.



Città di Monte Sant'Angelo **Patrimonio Mondiale dell'UNESCO**



Art. 11 – CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per partecipare alla gara, i concorrenti devono presentare, nelle forme previste dalla legge, ricevuta attestante l'effettuato versamento della cauzione provvisoria, in analogia a quanto previsto dall'**art. 106 del D.lgs. 36/2023**, pari al 2% dell'importo del canone annuo di concessione a base di gara di **€ 3.600,00** di cui all'art. 6 del presente disciplinare, al netto dell'IVA.

La cauzione verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecutività del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà versare la cauzione definitiva pari al 10% del canone annuo maggiorato dell'offerta al rialzo per i 5 anni di concessione.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario assume la piena e incondizionata responsabilità, sotto il profilo sia civile che penale, della complessiva gestione dell'impianto sportivo che forma oggetto dell'affidamento gestionale, nel rispetto del presente disciplinare e dei suoi allegati, nonché del relativo contratto di servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento della predetta gestione o a cause ad essa connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico del Gestore.

A tal fine il Gestore si obbliga a stipulare, per tutta la durata del contratto, polizze assicurative a copertura dei rischi incendio e danneggiamento ad opera di terzi (massimale non inferiore a € 200.000,00) e polizza assicurativa R.C.T. a copertura del rischio derivante da infortuni e danni fisici ai frequentatori degli impianti sportivi (massimale non inferiore a € 500.000,00).

Copia delle predette polizze dovranno essere trasmesse all'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 13 – DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

1. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente disciplinare di gara e dei relativi allegati e di impegnarsi ad eseguire la gestione dei servizi socio sportivi e tutti gli obblighi ricadenti sul Gestore nel pieno rispetto delle modalità in essi contemplate;

2. di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sulla gestione dei citati impianti sportivi, con le modalità di cui ai predetti atti tecnici, e di considerare le stesse, nel loro complesso, remunerativa e tali da consentire l'offerta presentata.

Art. 14 – SUBCONCESSIONE

È vietata la sub concessione della gestione dell'impianto sportivo affidato in gestione, pena l'immediata risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

ART. 15 – PENALI

L'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti penalità per gli inadempimenti di seguito riportati:

- mancata pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo e delle aree di pertinenza (da €100 a €200);
- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo (€ 100 al giorno);
- ritardo nella presa in consegna dell'impianto per fatti non imputabili all'Amministrazione o non dipendenti da cause di forza maggiore = € 100 al giorno;



Città di Monte Sant'Angelo Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



Lombardi in Italia
Luoghi del potere (668-774 d.C.)
iscritto sulla Lista del Patrimonio Mondiale nel 2011

Spetterà all'ufficio tecnico comunale accertare i citati inadempimenti imputabili al gestore mediante sopralluogo e procedere alla verbalizzazione della situazione riscontrata.

In tutti i casi in cui è prevista una penalità, l'Amministrazione, dopo aver assegnato al Gestore un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, ha diritto di emettere ingiunzione di pagamento.

L'applicazione della sanzione non impedisce la richiesta di risarcibilità del danno ulteriore e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Gestore, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il Comune, inoltre, può recedere dal contratto negli ulteriori seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Il gestore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 17 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione, nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili - I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE, invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e degli elementi di valutazione.

Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



obblighi di legge, e, comunque, per un periodo di conservazione di cinque anni a partire dalla conclusione del procedimento.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a: soggetti interni e/o esterni facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalle normative vigenti.

Diritti del concorrente interessato - Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Regolamento UE. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del D.lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO) - Titolare del trattamento è l'Amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo, con sede in Piazza Roma n. 2, che ha nominato il Responsabile del trattamento dei dati nella persona dell'arch. Giampiero Bisceglia cui l'interessato potrà rivolgersi per ogni istanza relativa al trattamento dei propri dati personali.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Sara Margini.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE l'interessato può contattare il RPD al seguente indirizzo e-mail saramargini@pec.saramargini.it.

Art. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare, fra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Foggia.

Art. 19- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice civile.

Monte Sant'Angelo, 14/12/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(arch. Giampiero BISCEGLIA)